



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 27 DEL 26/02/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' NEI PARCHEGGI DEI RESIDENTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 39 del 18/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

RICHIAMATE le delibere G.C. n. 150 del 28/12/2000, n. 49 del 29/3/2001, n. 162/2001 con le quali venivano stabilite le modalità di accesso alle aree dei parcheggi comunali denominati Fossi, Bagnaia e Baccanella e GC n. 17/2009 relativamente al Parcheggio del Giubileo, individuando le categorie di soggetti ammessi alla sosta;

CONSIDERATE le disposizioni di dettaglio contenute nelle ordinanze sindacali n. 32/2001, 35/2001, 37/2006 e n. 25/2008 e 58/2008 PM con le quali veniva stabilito che la sosta all'interno dei parcheggi sopra citati veniva riservata esclusivamente a titolo gratuito a coloro che risultavano residenti anagraficamente nel territorio comunale e intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune;

PRESO atto della disposizione contenuta all'art. 94 comma 4 bis del CdS secondo la quale: *“ la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento devono essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225 comma 1, lettera b), e 226 comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. “;*

PRESO ATTO che nel 2021 entrerà in funzione il nuovo sistema di riqualificazione del sistema parcheggi dei residenti mediante l'introduzione del sistema di riconoscimento e di lettura automatica delle targhe

VISTA la delibera GC n. 155 del 29 dicembre 2020 con la quale è stato dato mandato al responsabile della Polizia Municipale di provvedere al riordino delle normative comunali in materia di mobilità urbana, operando una ricognizione generale delle aree di sosta veicolare presenti nel territorio comunale,

CONSIDERANDO che occorre armonizzare i provvedimenti sopra indicati, disciplinanti la sosta dei residenti nei parcheggi comunali, con le norme disposte dal Codice della strada, in materia di intestazione dei veicoli e aggiornandoli con le modifiche normative intervenute

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 28/11/2020 con la quale sono state approvate le tariffe relative al 2021 per i servizi a domanda individuale

VISTI gli artt 6 e 7 del Codice della Strada;

VISTO l'Art 107 del D:Lgs 267/00;

ORDINA

1) A fini ricognitori si individuano le aree di sosta riservate ai residenti nei seguenti parcheggi:

Denominazione parcheggio	STALLI AUTOVEICOLI	Portatori handicap	Motoveicoli	Disco orario	TOTALE stalli
FOSSI	216	5	25	0	248
BAGNAIA	70	1	0	0	71
BACCANELLA	79	2	0	32	113
POGGILUGLIO	40	0	0	0	40

2) All'interno dei parcheggi gli utenti sono tenuti a rispettare il vigente Codice della Strada e le norme di circolazione delle quali vengono informati mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale presente all'interno dell'area di sosta.

3) Gli stalli sono delimitati da segnaletica orizzontale: ai veicoli che sostano fuori dagli appositi spazi segnalati e/o impediscono l'accesso o lo spostamento ad altri veicoli, oltre alla maggiore tariffa, verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 157 e 158 e 159 (rimozione e blocco) del Codice della Strada

4) La sosta all'interno dei parcheggi sopra indicati è gratuita per i residenti anagrafici che sono intestatari di carta di circolazione indicante la residenza nel comune, o per coloro in regola con gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247-bis, comma 2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli).

Possono essere autorizzati i veicoli di proprietà o in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria dal residente. Parimenti, fatti salvi gli adempimenti previsti ex artt. 94, comma 4-bis, C.d.S., e 247bis, comma 2, D.P.R. 495/1992 (intestazione temporanea di veicoli), possono essere autorizzati i veicoli intestati a imprese, studi professionali o società e concessi in uso a dipendenti, soci, comproprietari o titolari delle medesime che siano residenti nel comune;

5) sono altresì autorizzati a sostare gratuitamente nelle aree sopra elencate gli intestatari di veicoli che pur non essendo iscritti all'anagrafe del comune siano:

- a) Soggetti non residenti anagraficamente in questo Comune ma presenti sul territorio per periodi prolungati, e comunque non inferiori all'anno, con regolare contratto di locazione o di altro diritto reale di godimento. Al fine di attestare la presenza sul territorio farà fede la comunicazione Art. 12 del D.L 21/03/1978 n° 59, il contratto

registrato, il pagamento di utenze domestiche, la testimonianza di cittadini ed ogni altra prova dell'effettiva presenza sul territorio.

- b) Soggetti che hanno richiesto la residenza anagrafica in questo Comune per il periodo che intercorre dalla verifica della presenza sul territorio da parte del personale del Comando di Polizia Municipale e fino alla conclusione della pratica di residenza, se intestatari di veicolo.
- c) Soggetti residenti anagraficamente in questo Comune ma con i veicoli concessi in uso da datori di lavoro e quali soci o titolari di società con sede fuori dal territorio comunale, con documentazione comprovante l'utilizzo.

6) Fuori dai casi sopra riportati la sosta nei parcheggi comunali è consentita dietro pagamento di un abbonamento, valido per un solo veicolo, la cui tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta Comunale. Le aree nelle quali è prevista la sosta per i titolari di abbonamento sono esclusivamente le seguenti:

- proprietari di immobili nel territorio comunale = sosta presso sia nel parcheggio n. P1 "Giubileo" che nel parcheggio n. P3/P4 "Bagnaia"

- lavoratori non residenti = sosta presso il parcheggio n. P1 "Giubileo" o alternatively presso parcheggio n. P3/P4 "Bagnaia"

In caso di titolare di abbonamento proprietario di più veicoli è possibile rilasciare autorizzazione per massimo due/tre targhe di veicoli che potranno sostare alternatively all'interno dei parcheggi per i quali è stato rilasciato l'abbonamento

Sono esenti dal pagamento i seguenti Veicoli :

- a) veicoli comunali
- b) veicoli appartenenti ad enti pubblici o a imprese di pubblico servizio per ragioni di servizio, opportunamente riconoscibili.
- c) ospiti dell'Amministrazione Comunale
- d) veicoli delle forze di polizia e mezzi di soccorso
- e) veicoli intestati ad associazioni di volontariato con sede nel comune

Si ricorda che è fatto obbligo, per coloro che sono autorizzati a sostare nelle aree indicate nel presente provvedimento, di esporre in maniera ben visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale. La mancata esposizione o la parziale occultazione di essa comporta la sanzione pecuniaria di 20 Euro. E' inoltre fatto obbligo di portare a conoscenza il Comando di ogni intervenuta variazione dei dati indicati nell'autorizzazione.

L'uso improprio della tessera di accesso o la cessione della stessa a soggetti non aventi titolo comporta a carico del titolare l'immediata sospensione per mesi 6 della autorizzazione alla sosta, il ritiro della tessera e/o la disabilitazione della stessa per ugual periodo, oltre alla sanzione pecuniaria di euro 50.

Su richiesta documentata e motivata l'amministrazione si riserva la facoltà di consentire la sosta in aree di parcheggio diverse da quelle indicate al punto n. 6) (Giubileo e Bagnaia) per motivi di sicurezza e incolumità personale. In tal caso il rilascio della autorizzazione avverrà per l'area di sosta più vicina alla abitazione /posto di lavoro da parte della PM dietro parere del Sindaco, assolto l'onere del pagamento dell' abbonamento relativo al parcheggio P3 P4 Bagnaia.

8) La sosta nelle aree indicate non prevede né il deposito né la custodia del veicolo essendo escluso l'obbligo della sorveglianza all'interno del parcheggio. E' di conseguenza

esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale in caso di eventuali danni che il veicolo possa subire a causa di terzi, così come per i furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti delle vetture, oltre ai danni che i conducenti possono causare a se o a terzi, nonché danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni, terrorismo, o derivati da terremoti, inondazioni, calamità naturali o di forza maggiore.

Per i soli danni causati esclusivamente dal cattivo funzionamento degli impianti della struttura stessa del parcheggio, il Comune di San Gimignano ne risponderà a condizione che l'utente, dia immediata comunicazione al personale addetto, senza muovere l'auto dal posto prescelto.

9) le aree interne dei parcheggi sono soggette a videosorveglianza, i dati rilevati sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e gestite da una stazione di controllo e monitoraggio ubicata presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale in Via Fugnano 20/B, alla quale occorre rivolgersi per eventuali richieste di registrazioni immagini entro e non oltre il sesto giorno dall'accaduto, pena cancellazione delle immagini e decadenza da ogni pretesa.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente. Eventuali modifiche, formeranno comunque parte integrante della presente ordinanza ancorché non citate. Nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di Legge; il personale del Corpo di Polizia Municipale e tutto il restante designato all'espletamento dei servizi di Polizia stradale ai sensi dell'Art. 11 e 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 C.d.s., è incaricato dell'applicazione del presente provvedimento. All'applicazione del presente provvedimento sono tenuti anche i soggetti ai quali è conferita la qualifica di "Ausiliari del Traffico" in qualità di dipendenti dell'Amministrazione Comunale di San Gimignano, ai sensi dell' art. 17 commi 132 e 133 L. 127 del 25 maggio 1997, dell'art. 68 della Legge n. 488 del 1999 nei limiti previsti dalle normative sopra citate

AVVISA

Ai sensi dell'Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità cui all'Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PM. Dott.ssa EDI SALVADORI

Lì, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)